

**DELIBERA N. 240/2022/CRL/UD del 08/09/2022**  
**M. RXXX / VODAFONE ITALIA SPA**  
**(ISTANZA LAZIO/D/21/2017)**

**IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO**

Nella riunione del 08/09/2022;

VISTA la Legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con Deliberazione n. 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed il Comitato regionale per le comunicazioni del Lazio il 5 marzo 2018;

VISTA la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2016, n. 13, istitutiva e disciplinante l’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom);

VISTA la Deliberazione n. 173/07/CONS del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito, “Regolamento”;

VISTA la Deliberazione n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza del Sig. M. Rxxx di cui al prot. D254 del 12/01/2017;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

**1. Posizione dell’utente:**

Con istanza per la definizione della controversia presentata via PEC in data 12/01/2017, avente ad oggetto – contratto utenza privata – servizi di telefonia mobile e personale, il

Sig. R. Mxxx, residente a Tremestieri Etneo (Catania), adiva il Corecom Lazio nei confronti di Vodafone Italia s.p.a., lamentando: - intestazione di sim ricaricabile non riconosciuta.

Nello specifico, l'Istante rappresentava di essere venuto a conoscenza, tramite accesso alla propria area personale, dell'esistenza di una sim ricaricabile (utenza 3496724087 attiva dal 16/11/2010) allo stesso intestato ma di fatto sconosciuta. L'Istante rappresentava di aver effettuato segnalazione al Servizio Clienti Vodafone e che la sim oggetto di Istanza risultava disattivata dal 09/09/2016. L'Istante rappresentava, inoltre, di aver ricevuto in data 03/11/2016 documentazione da Vodafone Italia S.p.a. con la richiesta di attivazione della sim e dichiarava di disconoscere la firma. L'Istante, inoltre, rappresentava di aver formalizzato regolare denuncia alla stazione dei carabinieri di Pomezia in data 11/01/2017.

L'utente chiedeva, quindi, un indennizzo pari ad Euro 10.625,00 ovvero un "*indennizzo di Euro 5 per ogni giorno in cui la SIM è risultata regolarmente attiva*" e allegava la seguente documentazione: 1) copia doc. Identità; 2) copia doc. Attivazione sim inviata da Vodafone; 3) copia denuncia carabinieri.

## **2. La posizione dell'Operatore:**

Con memoria del 21.02.2017, Vodafone Italia s.p.a. contestava le richieste avanzate dall'Istante ed insisteva per il rigetto delle domande avverse, sostenendo la correttezza delle condotte poste in essere dal Vodafone Italia S.p.a. Richiedeva inoltre l'Operatore, di dichiarare inammissibili le richieste di disconoscimento della firma apposta sul modulo contrattuale, non essendo il Corecom competente in materia.

Con memoria di replica del 12/02/2021, il Sig. Russo contestava le argomentazioni di Vodafone Italia s.p.a. ed insisteva nella propria richiesta di indennizzo.

## **3. Motivazione della decisione**

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dall'istante non possono essere accolte, come di seguito meglio precisato. In punto di rito, infatti, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con delibera n. 173/07/CONS, la competenza territoriale del Corecom viene determinata, in caso di linea telefonica fissa, in base al luogo in cui si trova la postazione fissa dell'utente; negli altri casi, in base al domicilio indicato dall'utente al momento della conclusione del contratto o, in mancanza, al luogo della residenza dell'utente o della sua sede legale.

Dalla documentazione in atti emerge chiaramente che, al momento della presentazione dell'Istanza GU14, l'Utente risulta residente presso altra regione, ovvero presso la regione Sicilia. Inoltre, nella proposta di attivazione della SIM oggetto dell'Istanza GU14, l'utente non indica un domicilio differente dalla residenza.

Anche sulla carta di identità depositata a corredo della propria istanza, si evince la residenza siciliana e, più precisamente, a Tremestieri Etneo in provincia di Catania.

Pertanto, dovrà essere dichiarata l'incompetenza del Corecom Lazio a statuire su questione di competenza del Corecom di altra regione. La competenza territoriale, infatti, nel caso di specie deve essere individuata sulla base della residenza dell'utente.

Per tutto quanto sopra esposto,

## **IL CORECOM LAZIO**

vista la relazione del Responsabile del procedimento;

### **DELIBERA**

#### **Articolo 1**

1. In punto di rito, in applicazione di quanto previsto ex art. 3, comma 3 Regolamento Allegato A alla delibera n. 353/19/CONS, si dichiara improcedibile l'istanza promossa dal Sig. M. Rxxx stante l'incompetenza del Corecom Lazio adito.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità ([www.agcom.it](http://www.agcom.it)), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 08/09/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

f.to

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini